

AUTOSTART FLEXI

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- **DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE**
- **DIP AGGIUNTIVO - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1

Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



SOCIETÀ DI



PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura le garanzie **Incendio, Furto e Rapina, Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici ed Atti Vandalici, Rottura Cristalli, Kasko, Recupero Perdite Pecuniarie, Pixies, Infortuni del conducente, Tutela Legale, Assistenza per le Autovetture**



Che cosa è assicurato?

I danni subiti dal veicolo riportato in polizza se sottoscritta la relativa garanzia.

Garanzie opzionabili:

Incendio, Furto e Rapina: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio, furto e rapina.

Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà: copre i danni materiali e diretti causati da esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato, incendio o azione del fulmine, che cagiona danni a terzi o al locale di proprietà dell'intestatario al PRA del veicolo o dell'usufruttuario, o dell'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing

Eventi naturali: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche.

Eventi Sociopolitici ed Atti Vandalici: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere. **Sono esclusi** i danni conseguenti alla circolazione del veicolo.

Rottura Cristalli: copre le spese sostenute dall'assicurato per la riparazione o sostituzione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto del veicolo assicurato. **Sono esclusi:** le rigature e le segnature, i danni determinati ad altre parti del veicolo in conseguenza della rottura dei cristalli, i danni agli specchietti retrovisori.

Kasko: Sono previste 3 diverse forme a scelta:

a) Kasko Completa: copre i danni subiti in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone od animali; caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e uscita di strada e in genere urto contro ostacoli o contro oggetti di qualsiasi tipo.

b) Kasko limitata (collisione): copre i danni subiti in conseguenza di collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati.

c) Urto o collisione con animali ungulati: copre i danni subiti a seguito di urto o collisione con animali ungulati.

Recupero Perdite Pecuniarie: Sono previsti 3 pacchetti che assicurano le spese sostenute per:

PACCHETTO A: tassa di proprietà, sostituzione serrature, recupero traino e custodia, incendio derivante da eventi sociopolitici;

PACCHETTO B: rimborso ambulanza, sequestro penale, bagagli trasportati;

DOCUMENTI: immatricolazione veicolo sostitutivo, rimborso spese di reimmatricolazione, perdita totale, duplicazione patente.

Pixies: che comprendono le seguenti garanzie:

- Bonus fedeltà: con rimborso spese effettuate presso lo stesso concessionario nei 12 mesi antecedenti il furto



Che cosa non è assicurato?

Groupama Assicurazioni S.p.A. non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le garanzie, ferme le esclusioni specifiche delle singole garanzie, non sono indennizzabili i danni causati da:

- ! atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- ! da terremoto
- ! esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! partecipazione ad attività delittuose o con dolo:
 - del Contraente;
 - dell'Assicurato;
 - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
 - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;
 - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

- Infortunio o decesso animali domestici trasportati
- Spese per disinfezione o lavaggio post furto
- Collisione con veicoli non identificati con rimborso della franchigia applicata dal FGVS
- Ripristino dispositivi di sicurezza per airbag e pretensionatori
- RC vita privata del proprietario
- Indennità in caso di scippo della borsa subito all'interno del veicolo
- Erronea chiusura del veicolo con chiavi all'interno

Infortuni del conducente: copre gli infortuni accaduti al conducente durante la guida del veicolo riportato in polizza.

Tutela Legale: assicura la tutela legale, compresi i relativi oneri spettanti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Assistenza: garantisce tramite la struttura organizzativa di Europ Assistance le prestazioni di: Soccorso stradale, Officina Mobile, Recupero veicolo uscito di strada, Auto in sostituzione (7 giorni), Autodemolizione, Viaggio per recupero veicolo, Rimpatrio del veicolo, Assistenza telefonica, Pronto guasti, Auto in sostituzione (30 giorni), Rientro passeggeri, Spese d'albergo, Viaggio di un familiare, Autista a disposizione, Accompagnamento minori, Invio pezzi di ricambio, Anticipo spese di prima necessità, Anticipo spese legali, Interprete a disposizione, Rimpatrio sanitario, Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, Rimpatrio salma, Abbandono legale, Invio di autoambulanza, Consulenza medica.



Dove vale la copertura?

Salvo diversa indicazione in alcune specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Stati dell'Unione Europea, salvo le limitazioni riportate sulle singole garanzie.



Che obblighi ho?

- Fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- Comunicare, per iscritto, ogni aggravamento del rischio (variazioni della residenza, del Codice di avviamento postale,.....)

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, le reticenze o l'omessa comunicazione delle circostanze che potrebbero aggravare il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato contestualmente al rilascio della polizza, è corrisposto in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative. Non è concesso il frazionamento del premio. Il premio può essere pagato tramite:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato a Groupama o all'Intermediario;
- ordine di bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre emesso a favore di Groupama o dell'Intermediario;
- contanti fino al limite consentito dalla legge.

Il premio alla firma è comprensivo di imposte e contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale)



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e cessa alle ore 24 del giorno indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

La polizza si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza tuttavia, in caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva, vendita o deposito in conto vendita, furto o rapina, può essere chiesta la risoluzione della polizza dando tempestiva comunicazione a Groupama che provvederà al rimborso, limitatamente alle garanzie non colpite dall'evento, della parte di premio corrisposta e non usufruita relativa alle annualità successive a quella dell'evento.

Assicurazione CVT/ARD Autovetture uso privato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto Autostart Flexi

Ed. 12/2019 – Agg. 07/2020

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E' Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS, appartenente al Gruppo Groupama, iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi presso lo stesso Ente al n. G0056, ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2019, il patrimonio netto della Società ammonta a 618,6 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 125,8 milioni di Euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici> e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 699,7 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 314,8 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 883,7 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 817,1 milioni di Euro;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 126,3%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

INCENDIO, FURTO e RAPINA (opzionale)

Incendio: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sono compresi i danni da incendio derivante da atti dolosi in genere.

Non è compreso il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina

Furto e Rapina: copre i danni materiali e diretti per la perdita del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina.

Copre, inoltre, i danni:

- cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
- verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
- subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.

Sono compresi i danni da scasso causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo.

RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI

L'Impresa assicura i danni materiali e diretti causati, da esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato, incendio, azione del fulmine:

- a terzi, in caso di danni non risarcibili con la RCA;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo o dell'usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.

PROPRIETA' (Estensione gratuita con la garanzia incendio, furto e rapina)	
EVENTI NATURALI (opzionale)	Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, caduta di: neve, ghiaccio, pietre, grandine.
EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATTI VANDALICI (opzionale)	Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere. La garanzia viene prestata in base alle caratteristiche del veicolo (tipologia dell'autovettura e vetustà) riportate sullo stampato di polizza.
ROTTURA CRISTALLI (opzionale)	Copre le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto del veicolo assicurato, in caso di rottura degli stessi.
KASKO (opzionale)	Sono previste tre diverse forme a scelta: <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Kasko Completa</u>: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone od animali; caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e uscita di strada e in genere urto contro ostacoli o contro oggetti di qualsiasi tipo. 2. <u>Kasko limitata (Collisione)</u>: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati. 3. <u>Urto o collisione con animali ungulati</u>: danni subiti a seguito di urto o collisione con animali ungulati.
RECUPERO PERDITE PECUNIARIE (opzionale)	Sono previsti tre pacchetti che coprono in caso di sinistro, le spese sostenute per: <p>PACCHETTO A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>tassa di proprietà</u>: rimborso della quota di tassa di proprietà del veicolo assicurato relativa al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata - <u>sostituzione serrature</u>: rimborso delle spese per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto - <u>recupero traino e custodia</u>: rimborso delle spese sostenute per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle Autorità competenti - <u>incendio derivante da eventi sociopolitici</u>: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a causa di incendio in conseguenza di atti vandalici, scioperi, sommosse, atti di terrorismo. <p>PACCHETTO B:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>rimborso ambulanza</u>: rimborsa le spese in caso di trasporto in ambulanza - <u>sequestro penale</u>: rimborsa le spese di dissequestro, nella misura di € 25 per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo assicurato, con il massimo di 30 giorni. - <u>bagagli trasportati</u>: copre i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, limitatamente ai bagagli del conducente e dei trasportati. <p>DOCUMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>immatricolazione veicolo sostitutivo</u>: rimborsa, in caso di danno totale, le spese per l'immatricolazione di un veicolo - <u>rimborso spese di reimmatricolazione</u>: rimborsa le spese per la reimmatricolazione necessaria a seguito di distruzione, furto o smarrimento della targa, perdita dei documenti di circolazione, ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina con telaio contraffatto - <u>perdita totale</u>: in caso di danno totale, provvede a reperire l'estratto cronologico del veicolo rubato, certificato di perdita di possesso - <u>uplicazione patente</u>: rimborsa le spese per la duplicazione del documento
GARANZIE PIXIES (opzionale)	Comprendono le seguenti garanzie: <ul style="list-style-type: none"> - Bonus fedeltà: In caso di furto totale, senza ritrovamento, rimborsa di tutte le spese sostenute per la revisione o tagliando, effettuate presso un'officina autorizzata, e sostenute nei 12 mesi antecedenti il furto, comprovate da fattura. - Infortunio o decesso animali domestici trasportati: rimborsa le spese sostenute per le cure necessarie all'animale domestico trasportato, di proprietà dell'assicurato, ferito o deceduto a causa di sinistro durante la circolazione del veicolo assicurato in polizza, comprovate da fattura e documentazione medica veterinaria.

	<ul style="list-style-type: none"> - Spese per disinfezione o lavaggio post furto: in caso di furto del veicolo assicurato in polizza e successivo ritrovamento, rimborsa le spese sostenute per la disinfezione e il lavaggio del veicolo, comprovate da fattura. - Erronea chiusura del veicolo: rimborsa le spese sostenute per l'intervento necessario all'apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza qualora il veicolo venga chiuso ed erroneamente rimangono all'interno dello stesso le chiavi o il congegno elettronico di apertura delle portiere. - Collisione veicoli non identificati – rimborso FGVS: rimborsa, in caso di collisione del veicolo assicurato in polizza con veicolo non identificato, l'eventuale franchigia applicata dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ai sensi della normativa vigente in caso di risarcimento del danno da parte del fondo stesso. - Ripristino dispositivi di sicurezza: rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per l'eventuale ripristino di airbag e/o pretensionatori delle cinture di sicurezza reso necessario in seguito alla loro attivazione: <ul style="list-style-type: none"> • in caso di sinistro; • attivazione accidentale. <p>Il rimborso è effettuato se la riparazione viene eseguita presso una delle carrozzerie/riparatori convenzionati con la compagnia, dietro presentazione di fattura o di altro documento probante. Se la riparazione viene effettuata presso altra carrozzeria, verrà applicata una franchigia di € 150.</p> - Responsabilità civile verso terzi: indennizza l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione a fatti della vita privata con esclusione dei rischi inerenti l'attività professionale. <p>La garanzia è prestata fino a concorrenza, per ciascun sinistro, del massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà.</p> <p>Non sono considerati terzi, ai fini dell'assicurazione prestata con la presente garanzia:</p> <p>a) - il coniuge - il convivente di fatto - le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente - i genitori - i figli dell'Assicurato - nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;</p> <p>b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indennità in caso di scippo della borsa subito all'interno del veicolo: riconosce, a seguito di scippo della borsa subito all'interno del veicolo assicurato in polizza, durante la circolazione o la sosta, solo previa presentazione della denuncia presso le competenti autorità, la somma di € 100 per sinistro e per anno assicurativo.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)	<p>Copre i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato per gli infortuni derivanti da incidenti occorsi durante la circolazione del veicolo stesso.</p> <p>La garanzia comprende anche gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvenuti durante la circolazione, nel dare assistenza in caso di incidente stradale; - derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza; - avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia; - avvenuti durante tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che il conducente non vi abbia preso parte attiva. <p>La garanzia prevede le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Morte: la somma assicurata verrà versata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro - Invalidità permanente: verrà versata una percentuale della somma assicurata in proporzione al grado di invalidità
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUTELA LEGALE (opzionale)	<p>Assicura l'assistenza giudiziale e stragiudiziale necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia fino al massimale di € 25.000.</p> <p>Sono previste le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta di risarcimento danni: subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale - Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni: per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale - Difesa penale per delitti dolosi: per delitti dolosi connessi ad un incidente stradale, purché gli assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo. Nel caso in cui vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime, la difesa penale viene garantita con il massimale di € 50.000 - Dissequestro del veicolo: per dissequestrare il veicolo in seguito ad incidente stradale - Anticipo cauzione penale: anticipo fino ad un importo massimo di € 15.000 della cauzione penale
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad un incidente stradale verificatosi all'estero</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero</u>: assistenza in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione o altra misura restrittiva disposta per responsabilità penale connessa ad un incidente stradale verificatosi all'estero - <u>Opposizione avverso sanzioni amministrative</u>: redazione e presentazione dell'opposizione e del ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida a seguito di incidente stradale.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSISTENZA (opzionale)	<p>Le prestazioni offerte sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Soccorso stradale</u>: messa a disposizione di un mezzo di soccorso per trainare il veicolo che abbia subito un incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata, furto totale o rapina seguiti da ritrovamento con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo - <u>Officina Mobile</u>: invio sul posto per la riparazione del veicolo che abbia subito un incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata, furto totale o rapina seguiti da ritrovamento con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, dopo valutazione della struttura organizzativa - <u>Recupero veicolo uscito di strada</u>: nel caso in cui il veicolo sia uscito fuori strada e non riesca a ritornarvi autonomamente, invio di un mezzo di soccorso appropriato per riportare il veicolo sulla strada - <u>Auto in sostituzione (7 giorni)</u>: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata tali da richiedere una riparazione superiore a 8 (otto) ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione, furto totale o rapina, viene messo a disposizione un veicolo equivalente - <u>Autodemolizione</u>: nel caso in cui il veicolo a seguito di incidente, incendio, anche in conseguenza di furto o rapina, debba essere cancellato al PRA e demolito - <u>Viaggio per recupero veicolo</u>: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata tali da richiedere una riparazione superiore a 36 (trentasei) ore in Italia o 5 (cinque) giorni all'estero di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione, furto totale o rapina, viene messo a disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe si sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato - <u>Rimpatrio del veicolo</u>: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata tali da richiedere una riparazione superiore a 5 (cinque) giorni di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione, furto totale o rapina e venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, viene organizzato il rimpatrio del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'assicurato - <u>Assistenza telefonica</u>: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 esclusi i festivi infrasettimanali vengono fornite informazioni su viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane, situazione meteorologica sulle strade, normativa in materia di RCA, imposta di proprietà, patente, Carta di circolazione, Codice della Strada, servizi turistici (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei) - <u>Pronto guasti</u>: per informazioni e consulenze relative a qualsiasi anomalia nel funzionamento del veicolo dirette a risolvere impedimenti alla marcia, nei limiti della diagnosi a distanza.
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: Non previste

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	
INCENDIO, FURTO e RAPINA (opzionale)	<p>Ad integrazione di quanto riportato nel DIP sono inoltre esclusi i danni causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> bruciature verificatesi in assenza di incendio; incendio derivante da eventi coperti dalla garanzia Kasko limitata (collisione); tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio; <p>eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine.</p>
RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETA' (Estensione gratuita con la garanzia Incendio, furto e rapina)	<p>Sono esclusi i danni a persone e cose trasportate.</p>

<p style="text-align: center;">EVENTI NATURALI (opzionale)</p>	<p>Sono esclusi i danni causati da:</p> <p>a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;</p> <p>b) terremoto;</p> <p>c) esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>d) partecipazione ad attività delittuose o con dolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del Contraente; - dell'Assicurato; - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti; - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato; - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
<p style="text-align: center;">EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATTI VANDALICI (opzionale)</p>	<p>Sono esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli ed i danni causati da:</p> <p>a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;</p> <p>b) terremoto;</p> <p>c) esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>d) partecipazione ad attività delittuose o con dolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del Contraente; - dell'Assicurato; - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti; - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato; - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
<p style="text-align: center;">ROTTURA CRISTALLI (opzionale)</p>	<p>Sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni, ed i danni causati da:</p> <p>a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;</p> <p>b) terremoto;</p> <p>c) esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>d) partecipazione ad attività delittuose o con dolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del Contraente; - dell'Assicurato; - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti; - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato; - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
<p style="text-align: center;">KASKO (opzionale)</p>	<p>Per tutte e tre le forme, sono esclusi i danni causati da:</p> <p>a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;</p> <p>b) terremoto;</p> <p>c) esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>d) partecipazione ad attività delittuose o con dolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del Contraente; - dell'Assicurato; - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti; - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato; - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; <p>e) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;</p> <p>f) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera e);</p> <p>g) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze</p>

	<p>stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;</p> <p>h) successivi a furto o rapina;</p> <p>i) conseguenti alla circolazione “fuoristrada”;</p> <p>j) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;</p> <p>k) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;</p> <p>l) eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d’aria e uragani, valanghe e slavine;</p> <p>m) cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio;</p> <p>n) subiti a causa di traino irregolare attivo o passivo, di manovra a spinta.</p> <p>Per la sola forma “Urto o collisione con animali ungulati” sono esclusi anche:</p> <p>o) i danni causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell’assicurato o del conducente o ad essi affidati.</p>
RECUPERO PERDITE PECUNIARIE (opzionale)	<p>Nella garanzia “Bagagli trasportati” sono esclusi i preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fono audiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di artigianato.</p> <p>Nella garanzia “Immatricolazione veicolo sostitutivo” sono escluse le eventuali imposte straordinarie.</p>
GARANZIE PIXIES (opzionale)	<p>Nella garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bonus fedeltà sono escluse le spese relative all’inserimento di accessori o dispositivi elettronici aggiuntivi - Responsabilità civile verso terzi sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> a) provocati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; b) derivanti dalla rottura di tubazioni, condutture e/o impianti tecnici interrati; c) derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore ed aeromobili su strade private e su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, ovvero di natanti durante la navigazione o la giacenza in acqua; d) derivanti da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)	<p>L’assicurazione non è operante per gli infortuni:</p> <p>a) subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, in quanto le lesioni prodotte dall’infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;</p> <p>b) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;</p> <p>c) causati in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;</p> <p>d) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;</p> <p>e) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera d);</p> <p>f) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;</p> <p>g) occorsi in occasione dell’uso del veicolo in modo illecito o contro la volontà del Contraente;</p> <p>h) causati da: <ul style="list-style-type: none"> - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione. </p>
TUTELA LEGALE (opzionale)	<p>Non sono oggetto di copertura assicurativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le indennità a carico dell’assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato - i patti pro quota lite conclusi tra il contraente e/o l’assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali. <p>Per i veicoli le garanzie non sono valide:</p> <p>a) in materia fiscale ed amministrativa;</p> <p>b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive, ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;</p> <p>c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;</p> <p>d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto;</p> <p>e) per fatti dolosi delle persone assicurate;</p> <p>f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;</p>

	<p>g) per la spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;</p> <p>h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi;</p> <p>i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza ;</p> <p>l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;</p> <p>m) se il veicolo non è omologato;</p> <p>n) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;</p> <p>o) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;</p> <p>p) se la richiesta di risarcimento danni (sinistri gestiti con la procedura di Risarcimento Diretto)- avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia;</p> <p>q) per le vertenze contrattuali con Groupama Assicurazioni S.p.A.;</p> <p>r) per i casi di adesione a class action.</p>
<p>ASSISTENZA (opzionale)</p>	<p>Le prestazioni non sono dovute in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; - atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione o comunque in caso di sinistri avvenuti in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, terremoti; - eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine; - esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - dolo dell'Assicurato o partecipazione dello stesso a delitti dolosi; - avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso; - avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del CdS e successive modifiche.

 Ci sono limiti di copertura?	
<p>INCENDIO, FURTO e RAPINA (opzionale)</p>	<p>Sono previsti scoperti variabili, pertanto dall'importo indennizzabile, verranno detratti gli importi pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto. In caso di furto o rapina, nella liquidazione di danni relativi agli apparecchi fonoaudiovisivi aggiuntivi, si intende pattuito uno scoperto di € 150. In caso di applicabilità di più scoperti, si applica il maggiore.</p> <p>Esempio di funzionamento: valore del veicolo € 25.000</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammontare del danno € 1.000 - scoperto pattuito: 5% del danno (€ 50), minimo % della somma assicurata 1% (€250), minimo assoluto € 200 - importo liquidato al netto dello scoperto € 750, applicando lo scoperto maggiore tra le 3 possibilità.
<p>RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETA' (Estensione gratuita con la garanzia incendio, furto e rapina)</p>	<p>È previsto un massimale di € 250.000</p>

<p>EVENTI NATURALI (opzionale)</p>	<p>Sono previsti scoperti, pertanto dall'importo indennizzabile, verranno detratti gli importi pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto. In caso di applicabilità di più scoperti, si applica il maggiore.</p> <p>Esempio di funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valore del veicolo € 25.000 - ammontare del danno € 1.000 - scoperto pattuito: 5% del danno (€ 50), minimo % della somma assicurata 1% (€250), minimo assoluto € 200 - importo liquidato al netto dello scoperto € 750, applicando lo scoperto maggiore tra le 3 possibilità.
<p>EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATTI VANDALICI (opzionale)</p>	<p>Sono previsti scoperti, pertanto dall'importo indennizzabile, verranno detratti gli importi pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto. In caso di applicabilità di più scoperti, si applica il maggiore.</p> <p>Esempio di funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valore del veicolo € 25.000 - ammontare del danno € 1.000 - scoperto pattuito: 5% del danno (€ 50), minimo % della somma assicurata 1% (€250), minimo assoluto € 400 - importo liquidato al netto dello scoperto € 600, applicando lo scoperto maggiore tra le 3 possibilità.
<p>ROTTURA CRISTALLI (opzionale)</p>	<p>La garanzia è prestata con un massimale per periodo assicurativo di € 1.000, ovvero un importo fino al quale la compagnia presterà la garanzia.</p> <p>Esempio di funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danno € 2.000 - massimale previsto in polizza € 1.000 - liquidato € 1.000 (importo massimo risarcibile come da massimale) <p>La garanzia è prestata con una franchigia di € 150 qualora la sostituzione del cristallo avvenga presso un centro non convenzionato per la riparazione.</p> <p>Per franchigia si intende la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato.</p> <p>Esempio di funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammontare della riparazione € 300 - franchigia prevista in polizza: € 150 - importo liquidato al netto della franchigia € 150.
<p>KASKO (opzionale)</p>	<p>Sono previsti scoperti per le forme "Kasko Completa" e "Limitata (Collisione)", pertanto dall'importo indennizzabile, verranno detratti gli importi pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto. In caso di applicabilità di più scoperti, si applica il maggiore.</p> <p>Esempio di funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valore del veicolo € 25.000 - ammontare del danno € 1.000 - scoperto pattuito: 5% del danno (€ 50), minimo % della somma assicurata 1% (€250), minimo assoluto € 200 - importo liquidato al netto dello scoperto € 750, applicando lo scoperto maggiore tra le 3 possibilità. <p>Sulla forma "Urto o collisione con animali ungulati" è previsto un massimale di € 3.000 ovvero un importo fino al quale Groupama presterà la garanzia ed una franchigia fissa di € 350 ovvero la parte di danno che rimane in carico all'assicurato.</p> <p>Esempio di funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammontare del danno € 1.000 - franchigia prevista in polizza: € 350 - importo liquidato al netto della franchigia e nel massimale (€ 3000) € 650.
<p>RECUPERO PERDITE PECUNIARIE (opzionale)</p>	<p>Nelle prestazioni "Sostituzione serrature", "Recupero traino e custodia", "Bagagli trasportati" è previsto un massimale di € 500 per sinistro, ovvero l'importo fino al quale l'assicuratore è impegnato.</p> <p>Esempio di funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danno € 1000 - massimale previsto in polizza € 500 <p>l'assicuratore corrisponderà € 500 e resterà a carico dell'assicurato l'importo residuo (€ 500)</p> <p>Nella prestazione "Incendio derivante da eventi sociopolitici" è previsto uno scoperto del 10% con il minimo di € 150</p> <p>Esempio di funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danno € 1000 - scoperto 10% (€100) - minimo € 150 - importo liquidato al netto dello scoperto 850
<p>GARANZIE PIXIES</p>	<p>La garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bonus fedeltà è prestata con un massimale di € 500 per sinistro e per anno assicurativo.

<p>(opzionale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o decesso animali domestici trasportati è prestata con un massimale di € 250 in caso di infortunio e di € 500 in caso di decesso per sinistro e per anno assicurativo. - Spese per disinfezione o lavaggio post furto è prestata con un massimale di € 100 per sinistro e per anno assicurativo. - Erronea chiusura del veicolo è prestata con un massimale di € 100 per sinistro e per anno assicurativo. - Collisione veicoli non identificati – rimborso FGVS è prestata con un massimale di € 500 per sinistro e per anno assicurativo. - Responsabilità civile verso terzi è prestata con un massimale di € 150000 per sinistro e per anno assicurativo. <p>Per massimale di intende un importo fino al quale la compagnia presterà la garanzia. Esempio di funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danno € 1.000 - massimale previsto in polizza € 500 - liquidato € 500 (importo massimo risarcibile come da massimale)
<p>INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)</p>	<p>Sono previste combinazioni di massimali ovvero importi, fino ai quali, l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia.</p> <p>Sulla garanzia "Invalidità permanente" si applicano le franchigie pattuite in polizza, ovvero la parte di danno che rimane in carico all'assicurato. Esempio di funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammontare del danno € 1.000 - franchigia prevista in polizza: 3% (€ 30) - importo liquidato al netto della franchigia (€ 1000 - € 30) € 970.
<p>TUTELA LEGALE (opzionale)</p>	<p>La garanzia prevede un massimale di € 25.000 per sinistro, senza limite di denunce per anno assicurativo, ovvero un importo fino al quale la compagnia presterà la garanzia.</p>
<p>ASSISTENZA (opzionale)</p>	<p>Ogni singola prestazione non può essere fornita per ciascun assicurato più di tre volte per periodo assicurativo.</p> <p>La prestazione "Recupero veicolo uscito di strada" prevede un massimale. Per massimale intendiamo l'importo pattuito in polizza fino al quale la compagnia presterà la garanzia. Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costo per recupero veicolo uscito di strada € 250 - Massimale previsto in polizza € 200 - L'assicuratore corrisponderà € 200 e resterà in carico all'assicurato l'importo residuo di € 50



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro: il sinistro deve essere comunicato dall'Assicurato che deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia o la sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.; - fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro; - informare Groupama Assicurazioni S.p.A. non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, allegando la documentazione necessaria (es. copia denuncia all'Autorità competente, originale della carta di circolazione se non asportata con il veicolo, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti) <p>Relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:</p> <p>nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla compagnia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana; - fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere alla compagnia copia della denuncia di furto; - fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA; - fornire originale dell'estratto cronologico generale del PRA; - fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto nonché dell'esistenza e disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza; - rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della compagnia; - l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo alla compagnia l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza; - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente; <p>nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla compagnia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana; - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente; <p>nel caso di incendio deve inoltre:</p>
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> - se doloso presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia alla compagnia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana; - fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti; - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della compagnia. <p>L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.</p>
	Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: nelle garanzie Tutela Legale ed Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata ad altra impresa: <ul style="list-style-type: none"> - Tutela Legale: ARAG SE, Via del Commercio n. 59 – 37135 VERONA - Assistenza: EUROP ASSISTANCE VAI S.p.A , Via Crema n. 34 – 20135 MILANO
	Prescrizione: i diritti della compagnia alla riscossione delle rate di premio si prescrivono in un anno dalle singole scadenze, mentre i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni. Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza. La compagnia potrà esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei confronti dell'assicurato.
Obblighi dell'impresa	L'impresa deve formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l'assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio relativo alle garanzie scelte deve essere versato in forma unica anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute al distributore. Non è concesso il frazionamento.</p> <p>Le modalità di pagamento riconosciute sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato alla compagnia o all'Intermediario; - ordine di bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre emesso a favore della compagnia o dell'Intermediario; - contanti fino al limite consentito dalla legge. <p>Il premio alla firma è comprensivo di imposte e contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale)</p>
Rimborso	In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all'estero, vendita o deposito in conto vendita, nonché in caso di danno totale rientrante in una delle garanzie prestate, può essere chiesta la risoluzione del contratto dando tempestiva comunicazione alla compagnia che provvederà limitatamente alle garanzie non colpite dall'evento, al rimborso della parte di premio corrisposta e non usufruita relativa alle annualità successive a quella dell'evento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento e si intende senza tacito rinnovo. È facoltà del contraente recedere annualmente dal contratto con raccomandata da inviare alla compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Sospensione	Non prevista



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di recedere entro un determinato termine dalla stipulazione (cd. diritto al ripensamento)
Risoluzione	La risoluzione del contratto può essere richiesta nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di danno totale rientrante in una delle garanzie prestate.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a coloro che necessitano:

- di tutela del veicolo (Incendio, Furto e rapina, Kasko, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici e atti vandalici, Rottura Cristalli, Pixies)
- di tutela della persona (Recupero Perdite Pecuniarie, Infortuni del conducente, Assistenza, Tutela Legale)



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 21%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it. La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nella garanzia Infortuni del conducente, per le controversie sul grado di invalidità permanente o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, sulla misura dei rimborsi o delle indennità, è possibile ricorrere ad Arbitrato Irrituale in alternativa alla Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all'IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell'esponente di adire l'Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO, L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PAGINA NON UTILIZZABILE



- CASA
- AUTO**
- SALUTE
- RISPARMIO
- PROTEZIONE
- PREVIDENZA
- LAVORO

Condizioni di assicurazione

Il documento è stato redatto secondo le Linee Guida "Contratti Semplici e Chiari"
Ed. 12/2019



Benvenuto in Groupama...

*Registrandoti all'“Area Clienti” presente sul sito **www.groupama.it** potrai trovare le informazioni sulla tua posizione assicurativa.*

Di seguito invece troverai una serie di riferimenti che potranno esserti utili per contattarci in caso di bisogno:



Carrozzerie Convenzionate

In caso di incidente semplificali la vita rivolgendoti alle Carrozzerie convenzionate, potrai beneficiare di un servizio che offre molti vantaggi:

- nessun anticipo di spesa nella riparazione dell'autovettura nel caso avessi totalmente ragione nella dinamica del sinistro;
- accurato lavaggio interno ed esterno dell'autovettura prima della riconsegna;
- possibilità di usufruire del ritiro e della consegna a domicilio dell'auto da riparare;
- possibilità di usufruire di un'auto sostitutiva durante il tempo necessario ad eseguire le riparazioni;
- possibilità di beneficiare delle agevolazioni della carrozzeria convenzionata anche qualora avessi solo parzialmente ragione nella dinamica del sinistro.

Puoi cercare la Carrozzeria convenzionata consultando il sito www.groupama.it o sull'App My Angel.

Inoltre



Se hai acquistato la **Garanzia Assistenza**, siamo al tuo fianco per aiutarti a risolvere numerose situazioni di difficoltà ed emergenza. A tua disposizione 24 Ore su 24, per 365 giorni all'anno, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance VAI S.p.A., risponderà ai seguenti numeri:

- Numero verde: 800713974
- Numero telefonico raggiungibile anche dall'estero: +39 02-58245556
- Fax: +39 02-58477202

Per rendere più rapido ed efficace il soccorso, fornisci i seguenti dati:

- tipo di intervento richiesto
- nome e cognome
- numero di polizza
- numero di targa
- indirizzo e recapito telefonico del luogo dove vi trovate
- nome, indirizzo e telefono del medico o dell'ospedale a cui vi siete rivolti
- per il veicolo: nome, indirizzo e numero di telefono del garage o dell'officina cui il veicolo è stato affidato

Se hai acquistato la **Garanzia Rottura Cristalli**, ti consigliamo di contattare la tua Agenzia per ricevere le indicazioni necessarie ad usufruire dei vantaggi previsti dalle convenzioni che Groupama Assicurazioni ha stipulato con **Carglass, Doctor Glass e Vetrocar** per fornire un ulteriore servizio alla propria clientela.



Convenzione Carglass

Chiamando direttamente il numero verde 800.36.00.36 potrai attivare la gestione del tuo sinistro cristalli e concordare un appuntamento o richiedere un intervento a domicilio. In questo caso rammenta di tenere a portata di mano la tua polizza per fornire eventuali indicazioni. Per trovare gli indirizzi dei centri convenzionati più vicini collegati al sito www.carglass.it



Convenzione Doctor Glass

Chiamando il numero verde 800.10.10.10 potrai attivare la gestione del tuo sinistro cristalli. Per trovare gli indirizzi dei centri convenzionati più vicini collegati al sito www.doctorglass.com



Convenzione Vetropcar

Chiamando il numero verde 800 00 80 80 potrai attivare la gestione del tuo sinistro cristalli e accedere a vari servizi tra i quali l'intervento a domicilio e l'auto di cortesia. Prenota subito il tuo appuntamento con uno specialista Vetropcar all'indirizzo www.vetrocar.it/eu-it/groupamaassicurazioni.aspx



Se hai acquistato la Garanzia **Tutela Legale**, la Società ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA – è a tua disposizione. Per la denuncia del sinistro puoi utilizzare i modelli che troverai sul sito www.groupama.it

È inoltre a tua disposizione il Servizio di consulenza telefonica ARAGTEL al numero verde 800.508.008 con il quale potrai usufruire di una consulenza telefonica gratuita in materia legale.

Ed ovviamente il tuo agente Groupama è sempre a disposizione per qualsiasi informazione ti fosse necessaria!

INDICE

GLOSSARIO	7
------------------	----------

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (Comuni a tutte le garanzie)

	Art. 1 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente	1
	Art. 2 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza	1
	Art. 3 Estensione territoriale	1
	Art. 4 Pagamento del premio - Veicoli assicurati - Decorrenza della Garanzia – Durata	1
	Art. 5 Cessazione del rischio	1
	Art. 6 Oneri a carico del Contraente- Altre assicurazioni - Rinvio alle norme di legge	1
	Art. 7 Clausole di Vincolo	2

SEZIONE CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE GARANZIE

	<u>Come determino i valori assicurati?</u>	
	Art. 8 Valori Assicurati	3
	Art. 9 Adeguamento dei Valori Assicurati	3
	Art. 10 Rivista di Riferimento	3
	<u>Cosa è escluso</u>	
	Art. 11 Esclusioni	3
	<u>Cosa fare in caso di sinistro</u>	
	Art. 12 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi	4
	Art. 13 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate	4
	<u>Come avviene la liquidazione del danno</u>	
	Art. 14 Determinazione dell'ammontare del danno	4
	Art. 15 Modalità di pagamento dell'indennizzo	5

SEZIONE INCENDIO, FURTO E RAPINA

	<u>Cosa copre la garanzia</u>	
	Art. 16 Oggetto dell'assicurazione – Incendio	6
	Art. 17 Oggetto dell'assicurazione - Ricorso Terzi e Ripristino Locali di Proprietà	6
	Art. 18 Oggetto dell'assicurazione - Furto e Rapina	6
	<u>Cosa non copre la garanzia</u>	
	Art. 19 Esclusioni	6
	<u>Cosa fare in caso di sinistro</u>	
	Art. 20 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi	6

SEZIONE KASKO

Cosa copre la garanzia

Art. 21 Oggetto dell'assicurazione 8


Cosa non copre la garanzia

Art. 22 Esclusioni 8


Cosa fare in caso di sinistro

Art. 23 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi 9

SEZIONE EVENTI NATURALI

Cosa copre la garanzia

Art. 24 Oggetto dell'assicurazione 10


Cosa fare in caso di sinistro

Art. 25 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi 10

SEZIONE EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI

Cosa copre la garanzia

Art. 26 Oggetto dell'assicurazione 11


Cosa non copre la garanzia

Art. 27 Esclusioni 11


Cosa fare in caso di sinistro

Art. 28 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi 11

SEZIONE ROTTURA CRISTALLI

Cosa copre la garanzia

Art. 29 Oggetto dell'assicurazione 12


Cosa fare in caso di sinistro

Art. 30 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi 12


Come avviene la liquidazione del danno

Art. 31 Modalità di pagamento dell'indennizzo 12

31.1 Diritto di surrogazione 12

SEZIONE RECUPERO PERDITE PECUNIARIE

Cosa copre la garanzia

Art. 32 Oggetto dell'assicurazione 13

Recupero Perdite Pecuniarie – Pacchetto "A" 13

Recupero Perdite Pecuniarie – Pacchetto "B" 13

Recupero Perdite Pecuniarie – Documenti 13


Cosa non copre la garanzia

Art. 33 Esclusioni 14

SEZIONE PIXIES

Cosa copre la garanzia

Art. 34 Bonus Fedeltà	15
Art. 35 Infortunio o decesso di animali domestici	15
Art. 36 Spese per disinfezione o lavaggio post furto	15
Art. 37 Erronea chiusura del veicolo	15
Art. 38 Collisione veicoli non identificati – rimborso FGVS	15
Art. 39 Ripristino dispositivi di sicurezza	15
Art. 40 Responsabilità civile verso terzi	15
Art. 41 Indennità in caso di scippo	16


Cosa fare in caso di sinistro

Art. 42 Modalità di denuncia del sinistro	16
-------------------------------------------	----

SEZIONE INFORTUNI

Cosa copre la garanzia

Art. 43 Oggetto dell'assicurazione	17
43.1 Morte	17
43.2 Invalidità permanente	17


Cosa non copre la garanzia

Art. 44 Limiti di età	18
Art. 45 Esclusioni	18


Cosa fare in caso di sinistro

Art. 46 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi	18
----------------------------------------------------	----


Come avviene la liquidazione del danno

Art. 47 Pagamento dell'indennizzo	19
Art. 48 Cumulo di indennizzi	19
Art. 49 Controversie arbitrato irrituale	19
Art. 50 Rinuncia alla surrogazione	19

SEZIONE TUTELA LEGALE

Cosa copre la garanzia

Art. 51 Oggetto del contratto di Assicurazione	20
Art. 52 Ambito delle prestazioni	20
Art. 53 Assicurati	22
Art. 54 Estensione territoriale	22


Cosa non copre la garanzia

Art. 55 Esclusioni	22
--------------------	----


Cosa fare in caso di sinistro

Art. 56 Insorgenza del sinistro	22
Art. 57 Termini di denuncia del sinistro	23
Art. 58 Gestione del sinistro	23
Art. 59 Disaccordo con ARAG e conflitto di interesse	23
Art. 60 Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale	23



Come avviene la liquidazione del danno

Art. 61 Recupero di somme anticipate da ARAG	24
----------------------------------------------	----

SEZIONE ASSISTENZA



Cosa copre la garanzia

Art. 62 Oggetto della prestazione	25
Art. 63 Prestazioni	25
63.1 Soccorso stradale	25
63.2 Officina mobile	25
63.3 Recupero veicolo uscito di strada	26
63.4 Auto in sostituzione	26
63.5 Autodemolizione	26
63.6 Viaggio per recupero del veicolo	27
63.7 Rimpatrio del veicolo	27
63.8 Assistenza telefonica	27
63.9 Pronto guasti	27



Cosa non copre la garanzia

Art. 64 Esclusioni	28
--------------------	----



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 65 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi	28
----------------------------------------------------	----

GLOSSARIO

Il presente Glossario forma parte integrante del contratto di assicurazione per la circolazione delle Autovetture

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Degrado d'uso

La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Reato previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio

Combustione, con sviluppo di fiamma.

Indennizzo

La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. all'Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse da Responsabilità Civile Auto.

Legge

Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209. e relativi Regolamenti di attuazione.

Massimale

La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale Groupama Assicurazioni S.p.A. è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.

Parti

Soggetti destinatari della disciplina contrattuale Contraente e Groupama Assicurazioni S.p.A..

Polizza

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

PRA

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Groupama Assicurazioni S.p.A.

Proprietario

L'intestatario al PRA del veicolo. Sono convenzionalmente equiparati alla figura del proprietario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

Rapina

Reato previsto dall'Art.628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

Il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. di recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

Scoperto

Percentuale dell'importo indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la garanzia Tutela Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.

SSN

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge.

Tariffa

L'insieme dei parametri tecnici e dei relativi livelli di premio stabiliti da Groupama Assicurazioni S.p.A. per ciascun rischio da assicurare.

Ungulati

Mammiferi muniti di zoccoli.

Veicolo

Autoveicoli uso promiscuo, autotassametri ed autovetture ad uso privato, scuola guida, noleggio con o senza conducente.

PREMESSA

Resta inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sul modulo di polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, la franchigia o scoperti eventualmente previsti sul modulo stesso o sulle presenti Condizioni.

In ottica di trasparenza, le parti del testo in grassetto rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni (vedi in definizioni "Legge").

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (comuni a tutte le garanzie)



Art. 1 Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

In tali casi Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi della Legge. Limitatamente ai casi di cui all'Art. 1893, tale rivalsa verrà limitata al **10%** del risarcimento liquidato **con il massimo di € 5.000**.



Art. 2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA RESIDENZA / SEDE SOCIALE

Il Contraente **deve** dare comunicazione scritta a Groupama assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio comprese le eventuali variazioni della residenza/sede sociale e del codice di avviamento postale dell'intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato. L'inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave **può** comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.



Art. 3 Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione **vale per** il territorio:

- della Repubblica Italiana e degli Stati dell'Unione Europea,
- della Città del Vaticano,
- della Repubblica di San Marino.



Art. 4 Pagamento del premio - Veicoli assicurati - Decorrenza della Garanzia – Durata

Il premio relativo alla polizza è corrisposto in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative. Non è concesso il frazionamento.

Risulta assicurato il veicolo riportato in polizza.

Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio comprovato dal rilascio del certificato di assicurazione.



Art. 5 Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A.. Fornendo idonea documentazione potrà effettuare:

- **Sostituzione del veicolo:** il contratto sarà reso operante per altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al PRA, o del coniuge o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa, a patto che si tratti di veicolo appartenente allo stesso settore di quello cessato. In questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo, salvo conguaglio del premio dovuto per l'annualità in corso.
- **Risoluzione del contratto:** il contratto è risolto. In questo caso Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce, limitatamente alle garanzie non colpite dall'evento, la parte di premio corrisposta e non usufruita relativa alle annualità successive a quella dell'evento.

Limitatamente al caso di furto o rapina, la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.



Art. 6 Oneri a carico del Contraente- Altre assicurazioni - Rinvio alle norme di legge

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente. Il Contraente deve comunicare per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

**Art. 7 Clausole di Vincolo**

Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la polizza è vincolata sino alla “scadenza del vincolo” indicato in polizza a favore dell’Ente vincolatario. Groupama Assicurazioni S.p.A. si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente;
- comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di danni relativi al veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi verrà, ai sensi dell’art. 1891, 2° comma Codice Civile, corrisposto all’Ente nella sua qualità di proprietario del veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente.

SEZIONE CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE GARANZIE (comuni a tutte le garanzie)

Le seguenti garanzie sono operanti laddove espressamente richiamate in polizza.



Come determino i valori assicurati?

Art. 8 Valori assicurati

L'assicurazione è prestata per i valori dichiarati dal Contraente e riportati nelle seguenti caselle del modulo di polizza:

- "Valore base del veicolo"; (la casella comprende il valore degli accessori di serie)
- "Valore degli accessori aggiuntivi".

Per "accessori" si intendono le installazioni stabilmente fissate al veicolo, compresi gli apparecchi antifurto di qualsiasi tipo e gli "apparecchi fonovisivi" intendendo per tali: radio, radiotelefoni, giradischi, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori ed altri apparecchi del genere purché stabilmente fissati al veicolo.

Si distinguono accessori:

- **di serie**, se costituiscono normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino;
- **aggiuntivi**, se sono forniti dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino oppure se, forniti dalla casa costruttrice o da altre ditte, sono installati sul veicolo successivamente all'acquisto.

Gli accessori che non costituiscono normale dotazione del veicolo, ma che vengono forniti gratuitamente al momento dell'acquisto del veicolo, si intendono aggiuntivi e non di serie.

Art. 9 Adeguamento dei valori assicurati

Adeguamento automatico

Groupama Assicurazioni S.p.A., in caso di risposta Sì alla dichiarazione prevista nel modulo di polizza, ad ogni scadenza anniversaria, a condizione che siano trascorsi 7 mesi dalla decorrenza della polizza stessa:

- adegua automaticamente il "Valore base del veicolo" al valore di mercato, secondo la quotazione della rivista di riferimento del mese anteriore alla data di scadenza anniversaria;
- nella stessa proporzione, riduce il valore degli accessori aggiuntivi;
- adegua il premio ai nuovi valori.

Adeguamento a richiesta del Contraente

La presente norma si applica in caso di risposta NO alla dichiarazione prevista nel modulo di polizza. Groupama Assicurazioni S.p.A., ad ogni rinnovo contrattuale:

- adegua, su specifica richiesta del Contraente, i valori assicurati al valore indicato dallo stesso;
- adegua il premio ai nuovi valori.

Art. 10 Rivista di riferimento

Per rivista di riferimento si intende la rivista riportata sul modulo di polizza. Ad ogni scadenza annuale Groupama Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di modificarla, depositando le indicazioni circa la nuova rivista presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza stessa. Se il Contraente rifiuta la nuova rivista, all'eventuale rinnovo non si applicherà l'adeguamento automatico dei valori assicurati.



Cosa è escluso

In conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale, Groupama Assicurazioni S.p.A. non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni.

Art. 11 Esclusioni

Oltre a quanto riportato nelle singole garanzie, non sono indennizzabili i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da **terremoto**;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti **da trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da partecipazione ad **attività delittuose o con dolo**:
 - del Contraente;

- dell'Assicurato;
- dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;
- qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 12 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

Salvo ed oltre quanto riportato nelle specifiche garanzie, l'Assicurato, in caso di sinistro, deve:

- presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia o la sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;

Art. 13 Riparazioni - sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi **3 giorni** dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso di Groupama Assicurazioni S.p.A..

Groupama Assicurazioni S.p.A. può far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare a Groupama Assicurazioni S.p.A., né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.



Come avviene la liquidazione del danno

Art. 14 Determinazione dell'ammontare del danno

L'assicurazione, sulla base di quanto pattuito e riportato sul modulo di polizza, può essere prestata nelle seguenti forme:

Valore commerciale

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza:

- **in caso di danno totale:** una somma corrispondente al valore commerciale del veicolo determinato sulla base dell'ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro, nonché al valore commerciale degli accessori aggiuntivi e dei fonoaudiovisivi aggiuntivi, se assicurati, al momento del sinistro;
- **in caso di danno parziale:** una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni con applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite, **salvo il limite del valore commerciale dello stesso.**

Valore a nuovo

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza:

- **in caso di danno totale** verificatosi nell'arco dei mesi riportati sul modulo di polizza trascorsi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, il valore a nuovo del veicolo sulla base delle quotazioni riportate dalla rivista di riferimento.
- **in caso di danno parziale**, verificatosi nell'arco dei mesi riportati sul modulo di polizza trascorsi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni, salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, senza applicazione del degrado.

Trascorso il periodo di "Valore a nuovo" riportato in polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A., indennizza una somma calcolata in base ai criteri seguiti per la forma "Valore commerciale".

La garanzia Rottura Cristalli è sempre prestata Valore a nuovo.

Per i veicoli non riportati nella rivista di riferimento, il valore del veicolo verrà determinato sulla base del valore attribuito da altre pubblicazioni specializzate nel settore.

Si intende "danno totale" quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la sua riparazione superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.

In tutti gli altri casi il danno si intende parziale.

Clausola Riacquisto (valida solo se selezionato Valore a nuovo e per la durata dello stesso)

A seguito di danno totale del veicolo assicurato, Groupama Assicurazioni S.p.A. non applica gli scoperti e le franchigie previsti in polizza, in caso di riacquisto presso il medesimo dealer di altro veicolo di valore pari o superiore a quello perduto.

Art. 15 Modalità di pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito **entro 15 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Resta fermo il disposto dell'Art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per il reato di cui all'Art. 642 c.p., il pagamento sarà eseguito previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

15.1 Liquidazione dei danni - nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti. In assenza di accordo, le parti, quando una di queste lo richiama, potranno congiuntamente deferire per iscritto la determinazione a due periti i quali, in caso di disaccordo, ne nomineranno un terzo, le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A. e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.**

15.2 Regola proporzionale

Se, al momento del sinistro, i valori dei beni assicurati risultano superiori a quelli riportati sul modulo di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 10%, purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equipollente.

15.3 Scoperto

Dall'importo indennizzabile a norma dei precedenti punti, **sono detratti** gli importi eventualmente pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto. In caso di furto o rapina, nella liquidazione di danni relativi agli apparecchi fonoaudiovisivi aggiuntivi, si intende pattuito uno scoperto di € **150,00**. In caso di contemporanea applicabilità di più scoperti, i rispettivi importi non si cumulano, ma si applica esclusivamente **il maggiore**.

15.4 Limiti di indennizzo

In ogni caso **l'indennizzo non può essere superiore** alle somme assicurate. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

15.5 Diritto di surrogazione

I diritti e le azioni che l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile, a Groupama Assicurazioni S.p.A. fino a concorrenza degli importi pagati, con rinuncia peraltro al diritto di surrogazione nei confronti del conducente del veicolo, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario, nonché degli appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.

15.6 Somme assicurate al netto IVA

Nel caso in cui l'Assicurato possa fiscalmente detrarre l'IVA, la liquidazione dell'indennizzo avverrà al netto dell'imposta suddetta.

SEZIONE INCENDIO, FURTO E RAPINA

Cosa copre la garanzia
Art. 16 Oggetto dell'assicurazione - incendio

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza nei limiti dei capitali e dei massimali previsti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sono compresi i danni da incendio derivante da atti dolosi in genere.

Art. 17 Oggetto dell'assicurazione - ricorso terzi e ripristino locali di proprietà

Groupama Assicurazioni S.p.A., indennizza, **fino alla concorrenza del massimale di € 250.000**, i danni materiali e diretti causati da esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato, incendio, azione del fulmine:

- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della normativa obbligatoria sulla RCA, **esclusi** i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al PRA del veicolo, o dell'usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.

Art. 18 Oggetto dell'assicurazione - furto e rapina

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti:

- per la perdita del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina;
- cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
- verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
- subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.

Inoltre, Groupama Assicurazioni S.p.A., indennizza i **danni da scasso** causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo.

I Mezzi di protezione

La garanzia furto, se dichiarato dal Contraente sul modulo di polizza, è stipulata sul presupposto che il veicolo sia:

1. di norma ricoverato in un **posto auto protetto**, cioè autorimessa o parcheggio privato o box;
2. dotato di antifurto modello **Immobilizer**;
3. dotato di altro antifurto **satellitare o Block Shaft**;

Se il veicolo è dotato dell'antifurto di cui al punto 3) **esclusivamente** in caso di furto totale, non verranno applicate né la percentuale di scoperto né la franchigia eventualmente previste in polizza.

Resta inteso che **l'indennizzo sarà ridotto** nella misura del **20%** qualora al momento del sinistro non sussista il presupposto dichiarato con riferimento ai punti 1), 2); **sarà ridotto** nella misura del **50% con un di minimo di € 5.000** nel caso non sussista l'impianto antifurto di cui al punto 3).


Cosa non copre la garanzia
Art. 19 Esclusioni

Non sono indennizzabili, oltre a quanto riportato nelle Condizioni Generali, i danni:

- a) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio;
- b) causati da incendio derivante da eventi coperti dalla garanzia Kasko limitata (collisione);
- c) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine.

È escluso inoltre il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina.


Cosa fare in caso di sinistro
Art. 20 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

L'Assicurato, in caso di sinistro, **oltre a quanto riportato nelle Condizioni Generali, deve:**

- informare Groupama Assicurazioni S.p.A. non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso;

inoltre, **deve:**

nel caso di **incendio:**

- se doloso presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

nel caso di **furto o rapina totali:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. copia della denuncia di furto;
- fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del PRA;
- fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto nonché dell'esistenza e disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

nel caso di **furto o rapina parziali:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

Infine Groupama Assicurazioni S.p.A., se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, **si riserva** di richiedere gli atti relativi.

L'inadempimento di tali obblighi **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.



Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Condizioni Generali

SEZIONE KASKO



Cosa copre la garanzia

Art. 21 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia Kasko può essere acquistata nelle forme:

a) Kasko Completa

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone od animali; caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e uscita di strada e in genere urto contro ostacoli o contro oggetti di qualsiasi tipo.

b) Kasko limitata (collisione)

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, **purché identificati**.

c) Urto o collisione con animali ungulati

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali ungulati.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

La garanzia opera anche in caso di responsabilità totale o parziale dell'assicurato.

Il limite massimo di indennizzo è di € 3.000 con una franchigia fissa di € 350; il limite massimo di indennizzo si intende riferito all'anno assicurativo.

L'indennizzo non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

L'Assicurato è **tenuto** a denunciare il fatto a Groupama Assicurazioni S.p.A. ed a richiedere e consegnare alla stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro.

Nel caso in cui il verbale o il rapporto non venisse consegnato, Groupama Assicurazioni S.p.A. non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Non verranno considerati equivalenti al rapporto delle Autorità intervenute sul luogo:

- le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto;
- le testimonianze e/o le denunce acquisite a seguito di autonoma attività investigativa.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, Groupama Assicurazioni S.p.A. disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

Groupama Assicurazioni S.p.A. **si riserva la facoltà di esercitare la rivalsa** nei confronti del proprietario dell'animale o dell'Ente gestore del territorio dove è accaduto il sinistro.



Cosa non copre la garanzia

Art. 22 Esclusioni

Non sono indennizzabili, oltre a quanto riportato nelle Condizioni Generali, i danni:

- a) avvenuti quando il veicolo è **guidato** da conducente in possesso di patente **idonea ma scaduta** purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- b) avvenuti quando il veicolo è **guidato da conducente non abilitato** alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera a);
- c) avvenuti quando il veicolo è **guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope** o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- d) **successivi a furto o rapina**;
- e) conseguenti alla **circolazione "fuoristrada"**;
- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a **gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
- g) causati da **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo**;
- h) causati da **eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine**;
- i) cagionati da **cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio**;
- j) subiti a **causa di traino irregolare attivo o passivo, di manovra a spinta**.

Limitatamente alla garanzia Urto o collisione animali ungulati, la garanzia non è operante in caso di:

- sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati;
- sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, circolazione su strade non asfaltate.



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 23 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

L'Assicurato, in caso di sinistro **oltre a quanto riportato nelle Condizioni Generali, deve:**

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Infine Groupama Assicurazioni S.p.A., se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, **si riserva** di richiedere gli atti relativi.

L'inadempimento di tali obblighi **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.



Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Condizioni Generali

SEZIONE EVENTI NATURALI



Cosa copre la garanzia

Art. 24 Oggetto dell'assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, caduta di: neve, ghiaccio, pietre, grandine.



Cosa non copre la garanzia

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Condizioni Generali



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 25 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

L'Assicurato, in caso di sinistro, **oltre a quanto riportato nelle Condizioni Generali, deve:**

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.



Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Condizioni Generali

SEZIONE EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI

Cosa copre la garanzia
Art. 26 Oggetto dell'assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere. La garanzia verrà prestata in base alle caratteristiche riportate sullo stampato di polizza.


Cosa non copre la garanzia
Art. 27 Esclusioni

Oltre a quanto riportato nelle Condizioni Generali, sono esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli.


Cosa fare in caso di sinistro
Art. 28 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

L'Assicurato, in caso di sinistro, **oltre a quanto riportato nelle Condizioni Generali, deve:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.


Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Condizioni Generali

SEZIONE ROTTURA CRISTALLI

Cosa copre la garanzia
Art. 29 Oggetto dell'assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.A, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tetto apribile del veicolo assicurato, in caso di rottura degli stessi. La garanzia è prestata per ogni periodo assicurativo fino alla concorrenza di **€ 1.000** indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. La garanzia è prestata con una franchigia di **€ 150** qualora la sostituzione avvenga presso un centro di riparazione cristalli non convenzionato.


Cosa non copre la garanzia

Oltre a quanto riportato nelle Condizioni Generali, sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni.


Cosa fare in caso di sinistro
Art. 30 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

L'Assicurato in caso di sinistro **deve**, prima di procedere a riparazione o sostituzione, contattare l'Agenzia oppure consultare il sito internet di Groupama Assicurazioni S.p.A. dove sono riportati gli indirizzi dei centri convenzionati.

L'assicurato che vorrà avvalersi dei servizi prestati dai centri convenzionati dovrà:

- contattare direttamente il numero verde per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio, le condizioni del servizio a domicilio saranno comunicate dai centri convenzionati;
- esibire l'originale della polizza.


Come avviene la liquidazione del danno

L'assicurazione è sempre prestata a Valore a nuovo.

Art. 31 Modalità di pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito **entro 15 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Resta fermo il disposto dell'Art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi. Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per il reato di cui all'Art. 642 c.p., il pagamento sarà eseguito previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

31.1 Diritto di surrogazione

I diritti e le azioni che l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile, a Groupama Assicurazioni S.p.A. fino a concorrenza degli importi pagati, con rinuncia peraltro al diritto di surrogazione nei confronti del conducente del veicolo, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario, nonché degli appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.

SEZIONE RECUPERO PERDITE PECUNIARIE

Cosa copre la garanzia
Art. 32 Oggetto dell'assicurazione

Le garanzie che seguono sono prestate come riportato nella seguente tabella:

	Garanzie
Pacchetto "A"	Tassa di proprietà Sostituzione serrature Recupero Traino e Custodia Incendio derivante da eventi sociopolitici
Pacchetto "B"	Rimborso ambulanza Sequestro penale Bagagli trasportati
Documenti	Immatricolazione veicolo sostituito Rimborso spese di reimmatricolazione Perdita totale Duplicazione patente

Recupero Perdite Pecuniarie – Pacchetto "A"

Tassa di proprietà: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, la quota di tassa di proprietà del veicolo assicurato corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

Sostituzione serrature: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**.

Recupero Traino e Custodia: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa in caso di sinistro, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità; la garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 500 per ogni sinistro**.

Incendio derivante da eventi sociopolitici: Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato a causa di incendio insorto in conseguenza di atti vandalici, scioperi, sommosse, atti di terrorismo. L'importo liquidabile sarà determinato tenendo conto del degrado d'uso del veicolo e **non potrà comunque superare** il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La garanzia è prestata con uno scoperto del **10% minimo € 150**.

Recupero Perdite Pecuniarie – Pacchetto "B"

Rimborso ambulanza: Groupama Assicurazioni S.p.A., in caso di trasporto con autoambulanza a seguito di incidente, rimborsa le spese sostenute dal conducente e dai terzi trasportati sul veicolo.

Sequestro penale: in caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza le spese di dissequestro, **nella misura stabilita convenzionalmente in € 25** per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo con il massimo di 30 giorni. La garanzia opera **a condizione che** la procedura sia instaurata e seguita da legali di fiducia di Groupama Assicurazioni S.p.A. e **vale esclusivamente** per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Bagagli trasportati: Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, **limitatamente** ai bagagli del conducente e dei trasportati, **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**; la garanzia è **valida esclusivamente** per i beni di proprietà del conducente o dei trasportati, **con esclusione di:** preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di artigianato.

Recupero Perdite Pecuniarie - Documenti

Immatricolazione veicolo sostitutivo: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per l'immatricolazione di un veicolo. Il rimborso:

- **è integrale** se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale uguale o inferiore a quella del veicolo assicurato;
- **è pari** alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale superiore;
- **corrisponde** alle spese di voltura **con il limite** delle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se questo è sostituito da veicolo usato.

Il rimborso **non comprende** l'importo di eventuali imposte straordinarie.

Rimborso spese di reimmatricolazione: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la reimmatricolazione a seguito di:

- a) distruzione, furto o smarrimento della targa;
- b) perdita dei documenti di circolazione in conseguenza di furto parziale (successivo ritrovamento) o incendio parziale;
- c) ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina con il telaio contraffatto; in questo caso il rimborso comprenderà anche le spese per la ripunzonatura.

Perdita totale: in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, Groupama Assicurazioni S.p.A. tramite una società appositamente incaricata, provvede a reperire in nome e per conto dell'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, i seguenti documenti:

- estratto cronologico generale del veicolo rubato;
- certificato di perdita di possesso del veicolo.

Le spese sono a totale carico della società.

Duplicazione patente: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di furto o smarrimento della patente di guida, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la duplicazione della stessa.



Cosa non copre la garanzia

Art. 33 Esclusioni

Oltre a quanto riportato nelle **Condizioni Generali**, nella garanzia **Bagagli trasportati** sono esclusi: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di artigianato.



Cosa fare in caso di sinistro

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Condizioni Generali



Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Condizioni Generali

SEZIONE PIXIES



Cosa copre la garanzia

Art. 34 Bonus Fedeltà

In caso di furto totale, senza ritrovamento, Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa tutte le spese sostenute per la revisione o tagliando, effettuate presso un'officina autorizzata, sostenute nei 12 mesi antecedenti il furto, **comprovate da fattura**.

Sono escluse le spese relative all'inserimento di accessori o dispositivi elettronici aggiuntivi.

La garanzia è prestata con un massimale di **€ 500** per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 35 Infortunio o decesso di animali domestici

Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute per le cure necessarie all'animale domestico trasportato, di proprietà dell'assicurato, ferito o deceduto a causa del sinistro occorso durante la circolazione del veicolo assicurato in polizza, **comprovate da fattura e documentazione medica veterinaria**.

La garanzia è prestata con un massimale di **€ 250** in caso di infortunio e di **€ 500** in caso di decesso, per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 36 Spese per disinfezione o lavaggio post furto

Groupama Assicurazioni S.p.A. in caso di furto del veicolo assicurato in polizza e successivo ritrovamento, rimborsa le spese sostenute per la disinfezione e il lavaggio del veicolo, **comprovate da fattura**.

La garanzia è prestata con un massimale di **€ 100** per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 37 Erronea chiusura del veicolo

Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute per l'intervento necessario all'apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza qualora il veicolo venga chiuso ed erroneamente rimangono all'interno dello stesso le chiavi o il congegno elettronico di apertura delle portiere.

La garanzia è prestata con un massimale di **€ 100** per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 38 Collisione veicoli non identificati – rimborso FGVS

Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di collisione del veicolo assicurato in polizza con veicolo non identificato, l'eventuale franchigia applicata dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ai sensi della normativa vigente in caso di risarcimento del danno da parte del fondo stesso.

La garanzia è prestata con un massimale di **€ 500** per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 39 Ripristino dispositivi di sicurezza

Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per l'eventuale ripristino di airbag e/o pretensionatori delle cinture di sicurezza reso necessario in seguito alla loro attivazione:

- in caso di sinistro;
- attivazione accidentale.

Il rimborso è effettuato se la riparazione viene eseguita presso una delle carrozzerie/riparatori convenzionati con Groupama Assicurazioni S.p.A., dietro presentazione di fattura o di altro documento probante.

Se la riparazione viene effettuata presso altra carrozzeria, verrà applicata una franchigia di **€ 150**.

Groupama Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di esercitare la rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo come previsto dalla normativa vigente.

La garanzia è prestata, se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate in polizza, fino al massimale riportato in polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo.

Art. 40 Responsabilità civile verso terzi

Groupama Assicurazioni S.p.A. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione a fatti della vita privata con esclusione dei rischi inerenti l'attività professionale.

La garanzia è prestata fino a concorrenza, per ciascun sinistro, del massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà.

Non sono considerati terzi, ai fini dell'assicurazione prestata con la presente garanzia:

- il coniuge
- il convivente di fatto
- le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente
- i genitori

- i figli dell'Assicurato
- nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui all'elenco precedente.

L'assicurazione **non comprende i danni:**

- a) provocati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- b) derivanti dalla rottura di tubazioni, condutture e/o impianti tecnici interrati;
- c) derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore ed aeromobili su strade private e su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, ovvero di natanti durante la navigazione o la giacenza in acqua;
- d) derivanti da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale e amministrativa.

La garanzia è prestata con un massimale di **€ 150.000** per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 41 Indennità in caso di scippo

Groupama Assicurazioni S.p.A. riconosce, a seguito di scippo della borsa subito all'interno del veicolo assicurato in polizza, durante la circolazione o la sosta, solo previa presentazione della denuncia presso le competenti autorità, la somma di **€ 100** per sinistro e per anno assicurativo.



Cosa non copre la garanzia

Oltre a quanto riportato nelle Condizioni Generali sono esclusi:

- nella garanzia **Bonus Fedeltà**, le spese relative all'inserimento di accessori o dispositivi elettronici aggiuntivi.
- nella garanzia **Responsabilità civile verso terzi** i danni:
 1. provocati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
 2. derivanti dalla rottura di tubazioni, condutture e/o impianti tecnici interrati;
 3. derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore ed aeromobili su strade private e su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, ovvero di natanti durante la navigazione o la giacenza in acqua;
 4. derivanti da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 42 Modalità di denuncia del sinistro

Per tutte le garanzie, si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione del presente contratto

Per la garanzia **Indennità in caso di scippo** si rinvia all'art. 20 delle Condizioni di Assicurazione del presente contratto.



Come avviene la liquidazione del danno

Per la garanzia **Indennità in caso di scippo** si rinvia all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione del presente contratto.

SEZIONE INFORTUNI



Cosa copre la garanzia

Art. 43 Oggetto dell'assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, **nei limiti riportati nel modulo** di polizza, il conducente del veicolo assicurato per gli infortuni derivanti da incidenti occorsi durante la circolazione del veicolo stesso. La garanzia vale **purché** il conducente sia in possesso di valida e regolare patente di abilitazione alla guida a norma delle disposizioni vigenti oppure, se in possesso di patente idonea ma scaduta, che venga rinnovata dalle competenti Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro.

La garanzia comprende anche gli infortuni:

- avvenuti durante la circolazione, nel dare assistenza in caso di incidente stradale;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
- avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia;
- avvenuti durante tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, **a condizione che** il conducente non vi abbia preso parte attiva.

Resta inteso che per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche oggettivamente constatabili, indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'Assicurato.

Se avvenuti durante la guida sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia causata da gas o vapori;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore, le cadute di fulmini, le scariche elettriche, altre influenze termiche o atmosferiche;
- le lesioni determinate da sforzi, **con esclusione** degli infarti, delle ernie non traumatiche e delle rotture sottocutanee dei tendini.

43.1 Morte

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che:

- **determini la morte dell'Assicurato:** Groupama Assicurazioni S.p.A. salvo diverse indicazioni dell'Assicurato, effettua il pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti eguali tra loro. L'indennizzo viene riconosciuto **purché** la morte avvenga **entro 2 anni** dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.
- **determini, oltre la morte dell'Assicurato anche quella del coniuge, se pure la loro morte avvenga in tempi diversi:** Groupama Assicurazioni S.p.A. raddoppia la quota d'indennizzo spettante a ciascuno dei figli minori di 18 anni al momento del sinistro che risulti a carico dell'Assicurato o del coniuge.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Se successivamente è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. avrà diritto alla restituzione della somma assicurata.

43.2 Invalidità permanente

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella allegata.

Per invalidità permanente si intende la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. L'indennizzo viene riconosciuto **a condizione che** sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati **entro 2 anni** dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Nel caso in cui, **trascorsi 2 anni dall'infortunio**, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza in riferimento al quadro presentato dall'Assicurato in quel momento.

Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda il rachide cervicale, verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, **esclusi** tutti i postumi conseguenti a qualsivoglia altra lesione, quale contusione, distorsione, distrazione, sublussazione;

- nei casi di preesistenti mutilazioni conseguenti a infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche o invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l'indennizzo è liquidato **per le sole conseguenze dirette** causate dall'infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti;
- la perdita totale e irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità le percentuali **vengono ridotte** in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma **non potrà superare** il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, **fino a raggiungere al massimo il valore del 100%**;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicare presidi correttivi;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate **sono diminuite** tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di constatato mancinismo le percentuali riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

Nei casi non specificati nella tabella, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai sopra indicati criteri tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

Franchigia: limitatamente alla presente garanzia si applicano le franchigie pattuite in polizza.



Cosa non copre la garanzia

Art. 44 Limiti di età

L'assicurazione non è operante se il conducente ha un'età superiore a 77 anni alla data del sinistro.

Art. 45 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per gli infortuni:

- a) subiti da persone affette da **alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi**, in quanto le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;
- b) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a **gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- c) causati in occasione di **delitti dolosi** compiuti o tentati dall'Assicurato;
- d) avvenuti quando il veicolo è **guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta**, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- e) avvenuti quando il veicolo è **guidato da conducente non abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera d);
- f) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in **stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche; salvo** sia stata pattuita la condizione Rinuncia all'azione di rivalsa;
- g) occorsi in occasione **dell'uso del veicolo in modo illecito** o contro la volontà del Contraente;
- h) causati da:
 - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da **trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate **dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche**;
 - **guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.**



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 46 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

In caso di sinistro, l'Assicurato, o chi per esso, **deve**:

- presentare tempestivamente denuncia **presso l'Agenzia o Groupama Assicurazioni S.p.A.**;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- produrre certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve poi essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta;

L'Assicurato, i suoi familiari e aventi diritto, **devono consentire** la visita ai medici di Groupama Assicurazioni S.p.A. e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.



Come avviene la liquidazione del danno

Art. 47 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento **entro 30 giorni**.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, Groupama Assicurazioni S.p.A. paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

Per gli infortuni avvenuti all'estero il pagamento verrà effettuato in Italia in valuta italiana.

Art. 48 Cumulo di indennizzi

L'indennizzo per morte **non è cumulabile** con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore **entro 2 anni** dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, Groupama Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Art. 49 Controversie arbitrato irrituale

In caso di controversie sul grado di invalidità permanente o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve risultare nel verbale definitivo.

Art. 50 Rinuncia alla surrogazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga che le compete in base all'Art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

SEZIONE TUTELA LEGALE



Cosa copre la garanzia

Nel rispetto della disciplina normativa vigente, Groupama Assicurazioni S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri del ramo Tutela Legale alla **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona VR in seguito denominata ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 51 Oggetto del contratto di assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.a. assicura, sino ad un massimo di **€ 25.000**, per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Tali oneri sono le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, **nei casi indicati nella presente polizza.**

Sono garantite:

- Le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato.
- Le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione.
- Le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.
- Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.
- Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è **tenuto** ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

Art. 52 Ambito delle prestazioni

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 51 Oggetto del contratto di Assicurazione per i sinistri relativi a:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale di € 50.000 per caso assicurativo e senza limite annuo.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 55 lett. f), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

2. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. **Sono esclusi** i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Gli Assicurati **hanno l'obbligo** di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione

ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La prestazione opera **in deroga** alle esclusioni di cui all'Art. 55 lett. c).

3. Dissequestro del veicolo. L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. **A parziale deroga** di quanto disposto dall'Art. 55 lett. f), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcoolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

4. Anticipo cauzione penale. ARAG anticipa, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 15.000 (quindicimila), la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione.

5. Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero. L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**

6. Opposizione avverso sanzioni amministrative. Proporre ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.

E' garantito inoltre il ricorso o l'opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie comminate in conseguenza di un incidente stradale

ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 55 lettera o) limitatamente alla materia amministrativa.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 55 lett. f), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 0,8 g/l.


Nel caso in cui il tasso alcoolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, omissione di fermata e assistenza, le spese sostenute per la proposizione del ricorso o dell'opposizione vengono rimborsate soltanto ove l'azione abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

7. Richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

La presente prestazione opera anche nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol.

8. ARAGTEL – Consulenza Telefonica. L'Assicurato può usufruire del servizio di consulenza telefonica tramite il numero



“ARAGTEL” è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nell'ambito delle prestazioni garantite in polizza:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria

nel seguente orario:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00,
- il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Art. 53 Assicurati

Le garanzie vengono prestate, al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al mezzo indicato in polizza.

In caso di sostituzione del mezzo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo mezzo. Il Contraente **deve** comunicare tempestivamente i dati del nuovo mezzo anche per l'eventuale adeguamento del premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo mezzo.

Il Contraente, il coniuge o partner convivente del Contraente, i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia sono assicurati anche in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, qualora siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. 54 Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi di natura extracontrattuale;
- nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per tutte le altre ipotesi.



Cosa non copre la garanzia

Art. 55 Esclusioni

Le garanzie previste non operano:

- a) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato venga perseguito in sede penale;
- b) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- c) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
- d) per il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi espressamente previsti;
- e) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- f) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- g) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- h) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- i) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;
- l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
- m) per vertenze con Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- n) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- decorrenza di termini di validità della patente o della CqC;
- mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in italiana;
- mancata conversione della patente nazionale in patente europea;
- revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
- perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;

- o) in materia fiscale ed amministrativa.



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 56 Insorgenza del sinistro

Per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del

primo evento dannoso.

In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.

La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.

Art. 57 Termini di denuncia del sinistro

L'Assicurato **deve** immediatamente denunciare ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

La denuncia del sinistro deve pervenire ad ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Groupama Assicurazioni, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

L'Assicurato **deve** informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, ARAG **non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.**

Art. 58 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG **si riserva** di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 60 "Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale".

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 60 "Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.

In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte **devono** essere preventivamente confermate da ARAG.

ARAG non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.

Art. 59 Disaccordo con ARAG e conflitto di interesse

In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 60 Libera scelta dell'avvocato per la fase giudiziale

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato **deve** in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

ARAG non è responsabile dell'operato degli Avvocati.



Come avviene la liquidazione del danno

Art. 61 Recupero di somme anticipate da ARAG

Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 51 "Oggetto del contratto di Assicurazione", ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione.

SEZIONE ASSISTENZA



Cosa copre la garanzia

Art. 62 Oggetto della prestazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. garantisce, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance VAI S.p.A. le prestazioni elencate sulla base della forma di garanzia prescelta.

Il servizio viene offerto nelle formula **SILVER**.

Resta inteso che:

- ogni singola prestazione non può essere fornita per ciascun Assicurato più di tre volte per periodo assicurativo;
- il diritto alle prestazioni non sussiste qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
- qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Groupama Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- qualora l'Assicurato usufruisca di prestazioni analoghe a quelle fornite da Groupama Assicurazioni S.p.A., queste saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi;
- l'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e dei periti eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso;
- tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione di ogni somma anticipata;
- l'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Inoltre, nell'ambito della presente garanzia:

- per "incidente" si intende la collisione con altro veicolo, l'urto contro un ostacolo fisso, il ribaltamento, l'uscita di strada che provochino al veicolo danni tali da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri;
- per "guasto" si intende qualsiasi mancato funzionamento improvviso e impreveduto del veicolo tale da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri.

Art. 63 Prestazioni
63.1 Soccorso stradale

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali,

la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso presso l'officina convenzionata più vicina o, in alternativa e se si trovano entro un raggio di 50 Km, all'officina indicata dal conducente o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure alla residenza o al domicilio dell'Assicurato.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo.

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **in Italia o all'estero**.

63.2 Officina mobile

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali,

la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invia la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione soccorso stradale. Groupama Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico il costo della manodopera e dell'intervento.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio o dei liquidi eventualmente utilizzati per l'intervento e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in **Italia**.

63.3 Recupero veicolo uscito di strada

Qualora il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non riesca a ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa interviene con il mezzo di soccorso appropriato per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo, fino alla concorrenza di un importo massimo di € **200 per sinistro**.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in **Italia o all'estero**.

63.4 Auto in sostituzione

Qualora l'autovettura abbia subito:

- un incidente, un incendio, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tali da comportare una riparazione superiore a 8 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione;
- un furto totale o una rapina,

la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura equivalente e comunque di cilindrata non superiore a 2000 cc. per il periodo di tempo necessario alle eventuali riparazioni e comunque per un massimo di **7 giorni** per sinistro e con percorrenza illimitata mentre **in caso di guasto, la garanzia è prestata per un massimo di 7 giorni per sinistro e con percorrenza illimitata**.

L'autovettura sostitutiva è messa a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa;
- secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali delle stesse (compresa la richiesta di utilizzo obbligatorio della carta di credito);
- presso le stazioni di noleggio delle stesse;
- secondo gli orari di apertura delle stesse.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo.

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;
- ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio che dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in **Italia**.

63.5 Autodemolizione

Qualora il veicolo abbia subito un incidente o un incendio, anche in conseguenza di furto o rapina e in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba essere cancellato al PRA e demolito, la Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione.

A tal fine l'Assicurato **deve** comunicare il proprio codice fiscale, nonché produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

in originale:

- Carta di Circolazione;
- Certificato di Proprietà;
- targhe veicolo.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva o il verbale di ritiro o la ricevuta temporanea sostitutiva e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA.

in copia:

- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA.;
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato della consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al PRA.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo **entro 15 giorni** dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico:

- le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi;
- le spese relative alla cancellazione al PRA ed alla demolizione del veicolo medesimo.

Sono a carico dell'Assicurato:

- **gli eventuali costi di deposito del veicolo;**
- **le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in **Italia**.

63.6 Viaggio per recupero del veicolo

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata dall'officina superiore a **36 ore in Italia o 5 giorni all'estero;**
- un furto o una rapina e sia stato ritrovato ad oltre 50 Km dal comune di residenza del proprietario,

la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato. Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell'Assicurato stesso, Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.

La prestazione è operante quando il veicolo da recuperare, **in Italia o all'estero, si trovi ad almeno a 50 Km dal comune di residenza del proprietario.**

63.7 Rimpatrio del veicolo

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata dall'officina superiore a 5 giorni;
- un furto totale o una rapina e venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato,

la Struttura Organizzativa organizza il rimpatrio del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'Assicurato, con i mezzi dalla stessa ritenuti opportuni.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico:

- le spese relative al trasporto;
- le spese della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa.

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese relative ai diritti doganali;
- i costi relativi al rilascio della certificazione da parte dell'Officina;
- i costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori;
- l'eventuale spesa eccedente il valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero o limitatamente al furto totale o rapina, il sinistro si verifica in Italia ma il veicolo viene ritrovato all'estero.**

63.8 Assistenza telefonica

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa fornisce, al Proprietario del veicolo o al conducente dello stesso, informazioni relative a:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- situazione meteorologica sulle strade;
- normativa in materia di R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, Carta di Circolazione, Codice della Strada;
- servizi turistici (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei).

Qualora, inoltre, il conducente o eventuali trasportati del veicolo, trovandosi all'estero, siano impossibilitati a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna a trasmettere loro messaggi urgenti, declinando ogni responsabilità in merito al contenuto degli stessi.

63.9 Pronto guasti

La Struttura Organizzativa fornisce, al Proprietario del veicolo o al conducente dello stesso, informazioni e consulenze tramite tecnico, relative a qualsiasi anomalia nel funzionamento del veicolo e dirette a risolvere eventuali impedimenti alla marcia, nei limiti della diagnosi a distanza.



Cosa non copre la garanzia

ART. 64 Esclusioni

Le prestazioni non sono dovute in caso di:

- partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione o comunque in caso di sinistri avvenuti in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, salvo sia stata sottoscritta la garanzia "Eventi sociopolitici e atti vandalici";
- terremoti;
- eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine, salvo sia stata sottoscritta la garanzia "Eventi naturali";
- esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato o partecipazione dello stesso a delitti dolosi;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui sopra;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche.



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 65 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

In caso di sinistro, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato **deve**:

- telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde 800.713.974;
- in alternativa potrà rivolgersi al n. +39. 02.58.24.55.56, inviare un fax al n. +39. 02.58.47.72.02 o inviare una mail a: prontassistenza.groupama@europassistance.it

In ogni caso deve comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
 2. Nome e Cognome;
 3. Numero di polizza;
 4. Numero di targa;
 5. Indirizzo del luogo in cui si trova;
 6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, giustificativi, fatture, ricevuta e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione;
 - comunicare entro 3 giorni dalla data del sinistro l'esistenza di assicurazioni per le quali l'Assicurato abbia diritto a prestazioni analoghe a quelle fornite da Groupama Assicurazioni S.p.A..



Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle singole prestazioni.

Allegato: Tabella percentuale invalidità permanente

PERDITA TOTALE, ANATOMICA E FUNZIONALE DI:		
	Destro	Sinistro
- un arto superiore	70%*	60%*
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- la falange ungueale del pollice	9%	8%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Un arto inferiore:		
• al di sopra della metà della coscia		70%
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio		60%
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%
- di un piede		40%
- ambedue i piedi		100%
- un alluce		5%
PERDITA ANATOMICA DI:		
- un rene		15%
- la milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8%
PERDITA TOTALE, ANATOMICA E FUNZIONALE DI:		
- un occhio		25%
- ambedue gli occhi		100%
POSTUMI DI LESIONI MENISCALI:		
- se complete e disposte in senso trasversale		3%
- in tutti gli altri casi		1%
POSTUMI DI ROTTURA COMPLETA DI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO:		
- collaterale interno		12%
- collaterale esterno		8%
- crociato anteriore		6%
- crociato posteriore		6%
ESITI DI ROTTURA TENDINEA COMPLETA, INDIPENDENTEMENTE DAL TRATTAMENTO E DAL QUADRO CLINICO OBIETTIVATO		
	Destro	Sinistro
- del capo prossimale o distale del bicipite brachiale	5%	4%
- di un tendine della cuffia dei rotatori	5%	4%
- tendine di Achille		4%
- quadricipite femorale		5%
ANCHILOSI DI:		
	Destro	Sinistro
- scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
- gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° (con prono supinazione libera)	20%	15%
- polso in estensione rettilinea (con prono supinazione libera)	10%	8%
- dell'anca in posizione favorevole		35%
- del ginocchio in estensione		25%
- della tibio-tarsica ad angolo retto (con anchilosi della sotto astragali)		15%
PARALISI COMPLETA DI:		
	Destro	Sinistro
- nervo radiale	35%	30%
- nervo ulnare	20%	17%
- nervo sciatico popliteo esterno		15%
SORDITÀ COMPLETA DI:		
- un orecchio		10%
- ambedue gli orecchi		40%
STENOSI NASALE ASSOLUTA		
- monolaterale		4%
- bilaterale		10%

POSTUMI DI FRATTURA	
- scomposta di una costa	1%
- amielica di corpo vertebrale con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale	5%
- 12ma dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
- frattura del sacro	3%
- di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

* In caso di constatato mancinismo le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto superiore sinistro e viceversa.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1
Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

